



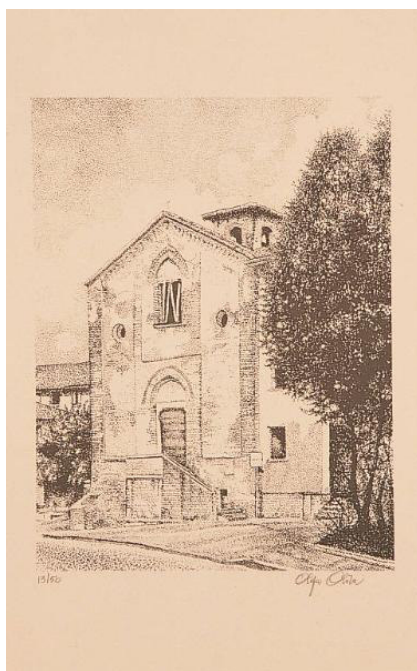
Comune di Lentate sul Seveso

Provincia di Monza e della Brianza

Studio di individuazione del Reticolo Idrografico Minore

ex D.G.R. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Lentate sul Seveso "Oratorio di Santo Stefano". Stampe e Incisioni, Autore: Olivia Olga
Fonte: www.lombardiabeniculturali.it

ELABORATO NORMATIVO

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Adozione del Documento di Polizia Idraulica

D.C.C. n. del/...../.....

Approvazione del Documento di Polizia Idraulica

D.C.C. n. del/...../.....

Aprile 2025

Gruppo di lavoro (RTP)



Alberto Benedetti
Giorgio Graj



Ferruccio Tomasi
Andrea Strini

Giovanni Anzanello

Redazione VASI



Ecosistema e Territorio

Luca Terlizzi
Raffaele Pietro Pisani
Marco Meurat

Comune di Lentate sul Seveso

Laura Cristina Paola Ferrari
(Sindaco)

Matteo Turconi Sormani
(Assessore Territorio, Urbanistica e cultura)

Geom. Walter De Bortoli
(Responsabile Settore Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico)

Arch. Maria Pia Brunetto
Geom. M Antonella Spreafico
Paola Cairolì
Giorgio Valtorta
(Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata)

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITA'	4
Articolo 1. Premessa	4
Articolo 2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico	4
Articolo 3. Obiettivi e finalità di polizia idraulica	7
Articolo 4. Definizioni	10
Articolo 5. Autorità Idraulica	14
TITOLO II RETICOLO IDRICO E COMPETENZE	15
Articolo 6. Reticolo idrico principale	15
Articolo 7. Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica	15
Articolo 8. Reticolo idrico minore	15
TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	17
Articolo 9. Principi generali	17
Articolo 9bis. Area tra le sponde	17
Articolo 10. Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore	18
Articolo 11. Fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative	20
TITOLO IV INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCIE DI RISPETTO	21
Articolo 12. Interventi, opere, atti e fatti vietati	21
Articolo 13. Interventi, opere, atti e fatti consentiti	22
Articolo 13bis. Opere e occupazioni esistenti	25
Articolo 14. Proprietari frontisti	26
TITOLO V INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA	27
Articolo 15. Interventi ammissibili in casi particolari	27
Articolo 16. Interventi di rimozione e taglio della vegetazione	27
TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI	28
Articolo 17. Generalità	28
Articolo 18. Attraversamenti correlati alla viabilità	28
Articolo 18bis. Attraversamenti esistenti correlati alla viabilità	29
Articolo 19. Attraversamenti aerei di servizi a rete a cavo flessibile	30
Articolo 20. Attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida	30
Articolo 21. Attraversamenti in subalveo	30
TITOLO VII DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	31
Articolo 22. Generalità	31
Articolo 23. Criteri di progettazione	31
TITOLO VIII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA	32
Articolo 24. Deviazione di un corso d'acqua	32
Articolo 25. Chiusura di un corso d'acqua	32
Articolo 26. Apertura di un corso d'acqua	32
TITOLO IX TOMBINATURA E/O COPERTURA	33
Articolo 27. Generalità	33
Articolo 28. Criteri di progettazione	33
TITOLO X DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	33
Articolo 29. Generalità	33
Articolo 30. Scarichi sul suolo	34

Articolo 31. Controllo delle autorizzazioni.....	34
Articolo 32. Scarichi non soggetti ad autorizzazione	34
Articolo 33. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi	35
Articolo 34. Calcolo delle portate convogliate allo scarico	35
Articolo 35. Verifica di compatibilità dello scarico con il corso d'acqua	35
Articolo 36. Limiti di accettabilità delle portate di scarico	35
TITOLO XI SDEMANIALIZZAZIONE.....	36
Articolo 37. Ammissibilità e verifiche	36
Articolo 38. Sdemanializzazione tacita	37
TITOLO XII RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA: DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE.....	37
Articolo 39. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine	37
Articolo 40. Documentazione da produrre per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento	38
Articolo 41. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso.....	38
Articolo 42. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi.....	39
Articolo 43. Cause che comportano la decadenza della concessione od autorizzazione.....	40
Articolo 44. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione	41
TITOLO XIII NORME SPECIALI E TRANSITORIE.....	41
Articolo 45. Permesso a costruire per manufatti afferenti il reticolo idrico	41
Articolo 46. Rilascio postumo degli atti autorizzativi (sanatoria)	42
Articolo 47. Riconoscimento delle opere esistenti e legittime	43
Articolo 48. Revisione delle fasce afferenti al reticolo idrico minore.....	44
Articolo 49. Convenzioni con i comuni limitrofi	45
Articolo 50. Sanzioni.....	45
TITOLO XVI NORME CONSEGUENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	46
Articolo 51. Generalità.....	46
CAPO I NORME DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO – FASCE FLUVIALI	46
Articolo 52. Fascia di deflusso della piena (Fascia A), di cui all'art. 29 delle NdA PAI.....	46
Articolo 53. Fascia di esondazione (Fascia B), di cui all'art. 30 delle NdA PAI.....	48
Articolo 54. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), di cui all'art. 31 delle NdA PAI	49
Articolo 55. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di cui all'art. 38 delle NdA PAI	49
Articolo 56. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile, di cui all'art. 38bis delle NdA PAI.....	50
Articolo 57. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi, di cui all'art. 38ter delle NdA PAI	50
Articolo 58. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica, di cui all'art. 39 delle NdA PAI	51
Articolo 59. Compatibilità delle attività estrattive, di cui all'art. 41 delle NdA PAI.....	52
CAPO II NORME DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA).....	53
Articolo 60. Disposizioni relative al Reticolo di Pianura e di fondovalle (RP) in territori GIA' interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali	53
Articolo 61. Disposizioni inerenti l'informazione relativa alla pericolosità e rischio	53
Articolo 62. Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per mitigazione del rischio.....	54
TITOLO XVII CONSIDERAZIONE FINALI	55

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1. Premessa

Il presente documento, redatto in conformità dell'Allegato D "Criteri per l'esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale" alla d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668, rappresenta l'"**Elaborato Normativo**" facente parte del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Lentate sul Seveso (Provincia di Monza e Brianza).

L'Elaborato Normativo contiene le indicazioni delle attività vietate, consentite e soggette a concessione o nullatenenza idraulica afferenti al demanio idrico e fluviale minore e al suolo in fregio ai corpi idrici (fasce di rispetto). Inoltre sono riportate le norme d'uso del suolo per le aree ricadenti nelle Fasce Fluviali del Seveso e per le aree allagabili derivanti dal PGRI.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dei rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente regolamento di polizia idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale; compito dell'Amministrazione comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

Articolo 2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice civile: l'art. 822 dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]".

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse". La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse".

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.

L'art. 1 del R.D. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne".

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone che "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato". Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice civile.

In sintesi, è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**. In tale complesso di beni, costituenti la demanialità idrica, sono ovviamente comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniale) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private.

Chiarito quindi che le acque (tutte e non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato, occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniali, dal momento che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è definito dal volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente (così come definito nel Piano di Assetto Idrogeologico - PAI) incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche. Il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara, si chiama riva interna, o sponda e quella contigua, riva esterna. Gli argini sono invece opere artificiali che vengono costruite per il contenimento delle piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla Pubblica Amministrazione devono ritenersi anch'essi demaniali** in quanto iscritti al demanio a seguito di specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio dato che il Codice civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.)**, **indipendentemente dal regime idrico**, sia che costituiscano affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti, sia che essi stessi si esauriscono o spagolino. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di Polizia Idraulica gli alvei "*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*" ed inoltre specifica che "*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.*"

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla Pubblica Amministrazione, quelli a scopo di bonifica e/o di irrigazione.

Circa i **canali costruiti da privati** si deve fare riferimento al R.D 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il

diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**, essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Sono, altresì, demaniali i **canali navigabili** classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi purché compatibili.

Sono considerati pubblici e demaniali, ancorché artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica** secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In sintesi, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- sono demaniali i **corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche** estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d'acqua naturali** anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- sono demaniali i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.**

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Articolo 3. Obiettivi e finalità di polizia idraulica

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità pubblica della risorsa, della sua salvaguardia volta a garantirne la qualità e la fruibilità nel tempo, evitando interazioni negative che ne possano compromettere la disponibilità, ma anche per evitare che gli eventi di piena possano arrecare danni alle infrastrutture pubbliche e private, nonché agli insediamenti umani.

Questa ultima finalità impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico. Tale concetto presente fin dal 1904 nel R.D. 523 è stato in seguito declinato dagli atti dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con il Piano di Assetto Idrogeologico del 2001.

L'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, in attuazione del processo di decentramento amministrativo di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, confermando comunque allo Stato la titolarità del demanio idrico.

In particolare, sono stati trasferiti a Regioni ed Enti Locali le funzioni relative “ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua” e “alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrativenonché alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.....”; in tal senso sono da intendersi trasferiti anche i compiti di polizia idraulica definiti prima dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ed oggi dal R.R. 3/2010 in forza della L.R. 31/2008.

Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, **delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore**. Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii. Le indicazioni sopracitate sono da intendersi di carattere generale; nel successivo articolo 5 sono definite e identificate le Autorità Idrauliche competenti su ciascun reticolo idrico e le relative funzioni.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi” volti ad “assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione” (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo “lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti”.

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) *condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;*
- b) *modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.*

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000”, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...”, all'art. 2, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad “...una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, imminente e potenziale, per le persone e le cose...”.

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti in termini di sicurezza. In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. elevata e diffusa antropizzazione della pianura e dei fondivalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di naturale laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce di pertinenza fluviale, [...], che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico;
3. progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo – vedi L.R. 31/2014 – mediante principalmente interventi di recupero di aree già urbanizzate con ristrutturazione di edifici esistenti applicando il regolamento di invarianza idraulica (R.R. 23 novembre 2017, n. 7 e s.m.i.) allo scopo di superare e rimediare a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono con gli alvei e le relative fasce di esondazione in casi di piena;
- b) favorire il recupero degli ambienti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;

- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che *“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori”* e ribadisce all'art. 2 che *“Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde...”*.

La Polizia Idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della prevenzione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Ciò si traduce in particolare nella:

- a) Sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1929 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- b) Presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996 n. 677 art. 4, comma 10 ter).
- c) Raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile.
- d) Verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, (d.g.r. 18 giugno 2018 n. XI/238 *“Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”*) alla capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua.
- e) Verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del capo VII del R.D. 523/1904.
- f) Verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente.
- g) Formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- h) Accertamento di eventuali violazioni alle norme di cui al capo VII del R.D. 523/1904.
- i) Controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33.
- j) Verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde.
- k) Verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.

Articolo 4. Definizioni

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Acque reflue urbane: miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.

Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecniche che economiche in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei torrenti operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che *"fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumono natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*.

Area inondabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuyente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

Argine: struttura, di forma generalmente trapezoidale, che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua. L'argine del fiume è una parte dell'alveo ed in particolare quella che vale a delimitarlo, con la conseguenza che il terreno posto dal lato dove scorre il fiume e che resta coperto dalle piene ordinarie è soggetto al regime del demanio, mentre il resto è suscettibile di privata appartenenza, ancorché assoggettato a limitazioni d'uso.

Autorizzazione idraulica: provvedimento con il quale l'Autorità competente ha il solo compito di rimuovere un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) od all'esercizio di un diritto reale che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione è l'atto di consenso che altri soggetti richiedono all'Autorità competente per svolgere un'attività regolamentata, *cioè l'organo autorizzante è chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'attività od opera da eseguire con il buon regime delle acque*. Considerato che l'autorizzazione idraulica è prevista per atti, opere o fatti che riguardano direttamente il regime del corso d'acqua e, quindi, per beni in stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, per i preminenti interessi pubblici che questo comporta e per la necessità di tutela della pubblica incolumità, l'autorizzazione idraulica deve essere esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato Disciplinare) revocabile per sopravvenute ragioni di interesse

pubblico, può avere carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa). *L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale necessario per realizzare l'opera.*

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'Allegato F della d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Complesso della demanialità idrica: è composto dall'alveo del corso d'acqua e dalla massa liquida che vi scorre, appartenenti al demanio dello Stato.

Corso d'acqua: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.

Demanio fluviale o aree del demanio idrico: fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale normalmente prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile.

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, *"appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia..."*.

Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene ai corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- Quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- Tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- I canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- I canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- Tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgano i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio.

Diversione di un corso d'acqua: modifica dell'andamento del corso d'acqua che può avvenire per cause naturali o antropiche.

Fasce di rispetto del demanio fluviale: aree finitime al demanio idrico e/o con carattere pertinenziale con lo stesso che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento e poste sotto il controllo delle Amministrazioni pubbliche competenti.

Manutenzione ordinaria: interventi definiti dall'art.3 comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 come *"interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"*.

Manutenzione straordinaria: interventi definiti dall'art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 380/2001, come *"opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso"*

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale. Il nulla-osta di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistica, edilizia o ambientale.

Nuova costruzione: interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001, come quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti tra quelli classificati come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Opere di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.

Opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici

religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua.
- Le aree ricadenti nelle Fasce Fluviali PAI, nonché nelle aree allagabili di cui al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale, indispensabile al rilascio di un'eventuale concessione/autorizzazione.

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.

Piena straordinaria: condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici (sempre superiori a quelli della piena ordinaria). Il livello (intrinsecamente correlato alla portata) dal quale è considerato l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale; generalmente è in rapporto con la quota di contenimento del flusso idrico entro l'alveo di piena ordinaria.

Polizia Idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a. la vigilanza;
- b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d. il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Restauro e di risanamento conservativo: interventi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001, come *"interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio"*.

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniale e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate.

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici.

Reticolo principale: corsi d'acqua riportati nell'Allegato A della d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668, che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 dicembre 1999 n. VI/47310. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalla Struttura Sviluppo del Territorio Provinciale (UTR).

Ristrutturazione edilizia: interventi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, come *“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”*.

Ristrutturazione urbanistica: interventi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 380/2001 come quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tombinatura: copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di corsi d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla (e relativa sezione trapezia, circolare, quadrata, ecc.) o termine impiegato per indicarla (copertura, grigliatura, ecc.). Si ha la tombinatura di un corso d'acqua quando la lunghezza della copertura è sproporzionata rispetto alle mere necessità di attraversamento e/o quando la destinazione della superficie ricavata con la tombinatura non è finalizzata all'attraversamento del corso d'acqua.

Articolo 5. Autorità Idraulica

L'autorità idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica. Tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni.

Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici, rispettivamente allegato A d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 - Reticolo Idrico Principale, allegato C d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, comma 114, L.R. 1/2000 e s.m.i., fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'allegato B d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 – individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO.

TITOLO II RETICOLO IDRICO E COMPETENZE

Articolo 6. Reticolo idrico principale

Dalla consultazione dell'Allegato A alla d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 emerge che il comune di Lentate sul Seveso risulta attraversato da corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale. Nella tabella seguente si riportano le informazioni così come tratte dall'Allegato A.

Num. Prog.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MB004	Torrente Garbogera	Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Cogliate, Lentate sul Seveso	Roggia Castello	Tutto il corso	20
MB006	Torrente Seveso	Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso , Seveso, Varedo	Naviglio Martesana	Tutto il corso	30

Il torrente Seveso è compreso anche nell'elenco di cui all'Allegato B della d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 dove sono identificati i Reticoli Idrici di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo). Nella tabella seguente si riportano le informazioni così come tratte dall'Allegato B.

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Torrente Seveso	Dall'origine in Comune di San Fermo della Battaglia – CO, allo sbocco nel Naviglio della Martesana	Allegato A – CO02, MI016, MB006

Articolo 7. Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica

Dalla consultazione dell'Allegato C alla d.g.r. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 emerge che il comune di Lentate sul Seveso **non** risulta attraversato da corsi d'acqua di competenza dei consorzi di bonifica.

Articolo 8. Reticolo idrico minore

Preliminarmente all'identificazione del Reticolo Idrico Minore, su cui il Comune è tenuto ad esercitare le funzioni di Polizia Idraulica, è stata effettuata una ricostruzione del reticolo idrografico superficiale presente in territorio comunale.

Partendo dal Reticolo Idrografico Unificato messo a disposizione da Regione Lombardia/catasto di polizia idraulica è stata fatta un'analisi di quanto rappresentato nella mappa catastale comunale e nelle cartografie ufficiali (**CTR** ed. 1980-1994, fogli B5a2 Cernusco, B5a3 Turate, B5b2 Mariano Comense, B5b3 Meda; **IGM** tavolette 045 IV-NE Seveso [anno 1937], 032 III-SE Cantù [anno 1959]; **Database Topografico regionale**).

Constatata la presenza di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e l'assenza di corsi d'acqua di competenza dei consorzi di bonifica, è stato individuato il Reticolo Idrico Minore, per la determinazione del quale sono state definite tutte le acque superficiali integrando le informazioni contenute nelle basi topografiche ufficiali con analisi e sopralluoghi sul territorio.

Il Reticolo Idrico Minore individuato per il territorio di Lentate Sul Seveso, graficamente riportato nelle Tavole 4 (parte integrante del Documento di Polizia Idraulica) e descritto nella Relazione Tecnica, è elencato nella tabella seguente:

NOME	COD. RIM	RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA
Valle di Cabiato	108054_0001	Cartografia CTR, IGM e mappa catastale
108054_0002	108054_0002	Cartografia CTR e IGM
Valle delle Brughiere	108054_0003	Cartografia CTR, IGM e mappa catastale per breve tratto a confine con Meda
Valle delle Brughiere	108054_0004	Cartografia CTR, IGM e mappa catastale per breve tratto a confine con Meda
privo di idronimo	108054_0005	Cartografia IGM
privo di idronimo	108054_0006	Cartografia IGM
privo di idronimo	108054_0007	Cartografia IGM
Torrente Cà Bianca	108054_0008	Cartografia IGM
privo di idronimo	108054_0009	Cartografia IGM
privo di idronimo	108054_0010	Cartografia IGM
Fosso delle Brughiere	108054_0011	Cartografia CTR e IGM
108054_0012	108054_0012	Cartografia CTR
108054_0013	108054_0013	Cartografia CTR e IGM
Torrente Valmaggione	108054_0014	Cartografia CTR e IGM
Torrente Lombra settentrionale	108054_0015	Cartografia IGM

All'Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso (ai sensi dell'art. 3 comma 114, L.R. 1/2000), nell'ambito del Reticolo Idrico Minore e relative fasce di rispetto, compete l'applicazione del presente regolamento di Polizia Idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In particolare:

- pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle fasce di rispetto individuate nel presente regolamento;
- pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo; quest'ultimo individuato sia su terreni afferenti al demanio fluviale che su terreni non individuati come demaniali ma ricadenti all'interno del Reticolo Idrico Minore;
- vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica: diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia idraulica per quanto riguarda il Reticolo Idrico Minore;
- la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore;
- introito dei canoni concessori relativi al Reticolo Idrico Minore.

TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Articolo 9. Principi generali

Come previsto dall'art. 93 del r.d. 523/1904 *nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, [...], senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde stabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità idraulica competente.*

Pertanto, una volta individuato il Reticolo Idrico Minore devono essere definite le relative fasce di rispetto sulla base di quanto previsto dall'art. 96, lett. f) del r.d. n. 523/1904 (*divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 m e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 m*).

Il Regolamento Regionale 15 marzo 2016 n. 4 all'art. 10 ribadisce che *“per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'art. 96, primo comma, lett. f) del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore”*.

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto sopra definito potrà avvenire solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B” e della d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2616 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Le fasce di rispetto, in accordo a quanto stabilito all'Allegato D (par. 5.1) della d.g.r. n. XII/3668 del 16/12/2024, di aggiornamento della d.g.r. n. XII/1615 del 18 dicembre 2023, devono essere individuate tenendo in conto delle aree storicamente soggette ad esondazioni, delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo, oltre della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente e adeguata a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Articolo 9bis. Area tra le sponde

La giurisprudenza corrente stabilisce che le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili e/o incerte, le distanze possono essere calcolate utilizzando come riferimento la linea individuata dalla piena ordinaria, così come definita nelle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico-PAI, Titolo II-Norme per le fasce fluviali.

Partendo da questo principio sono stati individuati, per i corsi d'acqua in territorio di Lentate sul Seveso, i confini naturali o artificiali da cui decorre la fascia di rispetto; questi identificano l'“area tra le sponde”.

Pertanto per il Reticolo Idrico Minore del comune di Lentate sul Seveso la fascia di rispetto è da intendersi misurata:

- per i tratti di alveo a cielo aperto, trasversalmente all'asse del corso d'acqua a partire dalla sommità della sponda incisa generalmente individuata da orli di terrazzi naturali o confini artificiali quali muri e opere spondali.
- per i tratti di corso d'acqua intubati, dal lato esterno del manufatto di tombinatura. Si precisa che la traccia dei tratti intubati (come riportata nella cartografia allegata) può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà prima essere determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Resta comunque inteso che la misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico sito-specifico.

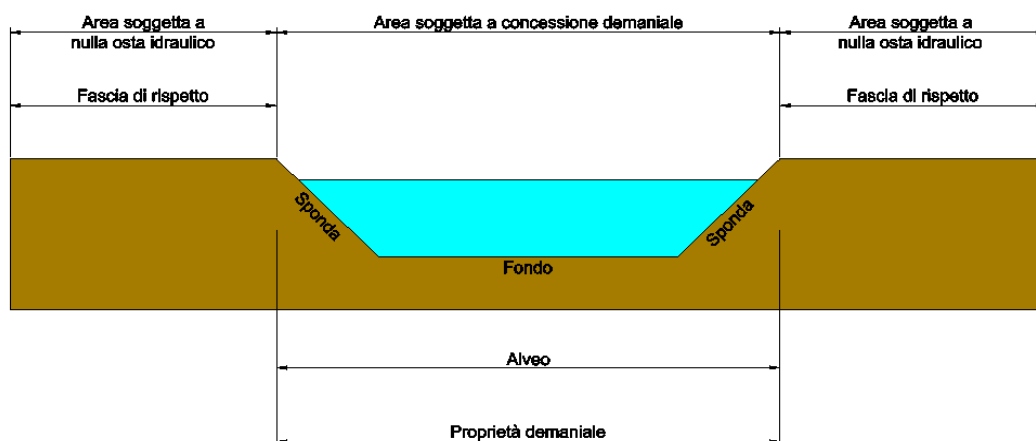
Nell'eventualità vengano realizzati interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Articolo 10. Fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore

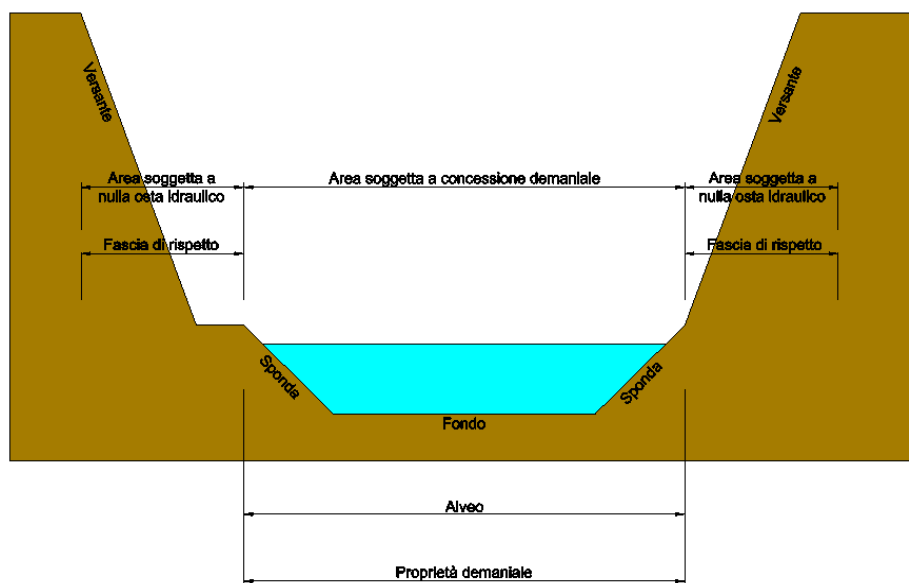
La fascia di rispetto del Reticolo Idrico Minore, in accordo con l'art. 10 del r.r. n. 4/2016, è stata posta pari a **10 metri** a decorrere dai limiti dell'area tra le sponde di cui al precedente articolo.

All'interno delle fasce di rispetto come sopra individuate, sono puntualmente definite le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

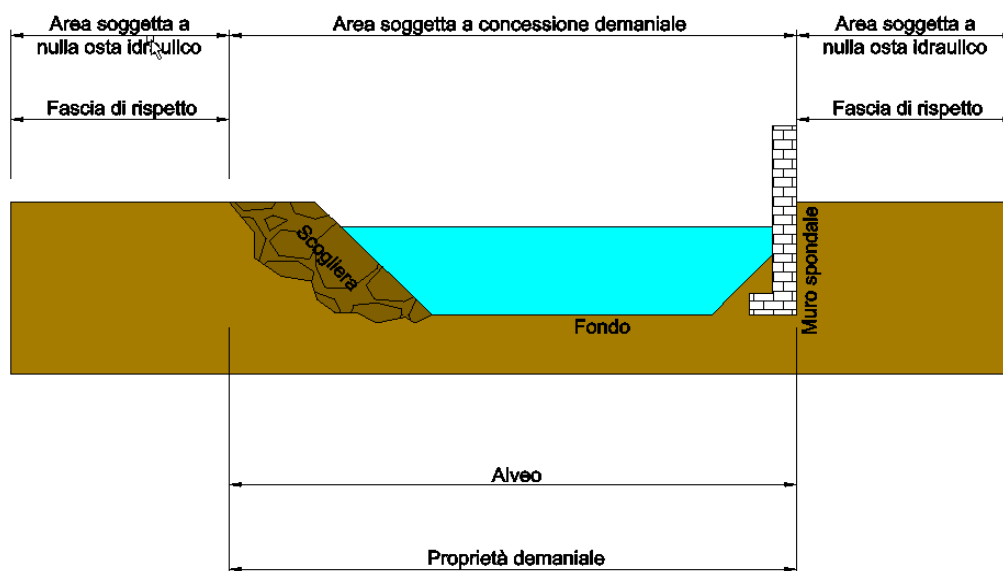
A titolo informativo vengono di seguito riportati alcuni schemi tipo, rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto, all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.



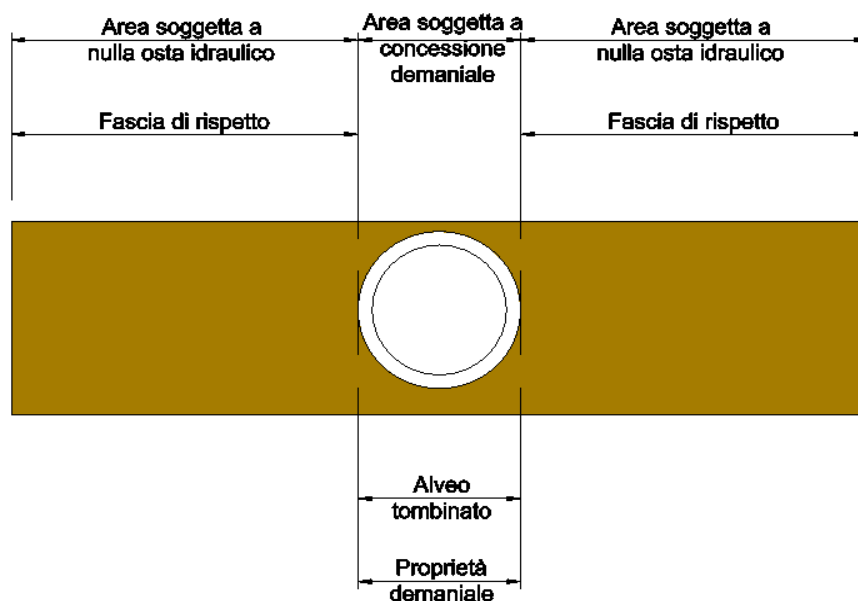
Corso d'acqua con sponde variabili o stabili non consolidate e non protette. La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa



Corso d'acqua con sponde molto incise. Quando le sponde non sono identificabili poiché integrate nel versante, la fascia di rispetto decorre dalla linea che identifica la piena ordinaria



Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette). La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione



Corso d'acqua tombinato. La fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufarro di tombinatura

Articolo 11. Fasce di rispetto conseguenti ad altre disposizioni normative

In comune di Lentate sul Seveso sono vigenti le Fasce Fluviali del torrente Seveso come da Decreto del Segretario Generale n. 484 del 30 dicembre 2020 di approvazione della “*Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po: torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano*”.

Alle Fasce Fluviali si sovrappongono le aree potenzialmente allagabili (PGRA) per tre piene di riferimento che per il Seveso corrispondono ad eventi con tempi di ritorno di 10, 100 e 500 anni; I tiranti idrici calcolati per le tre piene di riferimento sono contenuti nella Variante al PAI - nell’Allegato 3 “*relazione sull’aggiornamento delle analisi idrologiche e idrauliche del torrente Seveso a supporto della predisposizione della variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*”.

TITOLO IV INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCIE DI RISPETTO

Il presente titolo disciplina gli interventi, le opere, gli atti e i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde, difese e fascia di rispetto.

Nel caso di opere, atti e fatti vietati, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Articolo 12. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti e meglio specificato al TITOLO V, sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a. costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
- b. installazione di pali, pali di illuminazione, cartelli pubblicitari, torri e tralicci per qualunque utilizzo. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti;
- c. installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, ecc., che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, incluso quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti;
- d. realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto;
- e. realizzazione, ancorché provvisoria, di depositi merci o materiali;
- f. realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- g. realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali e/o gli interventi di manutenzione straordinaria degli stessi;
- h. qualsiasi tipo di nuova recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua, indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore;
- i. posizionamento delle pile e delle spalle dei ponti in alveo e nelle sponde. È preferibile quindi la realizzazione di un ponte con luce unica in modo da non avere pile in alveo e da ubicare le spalle al di fuori dell'alveo stesso;
- j. piantagione di qualunque sorta di alberi, arbusti e siepi, che possono ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque o che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;
- k. sradicamento con ogni mezzo o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde che sostengono le rive dei torrenti;
- l. estrazione di materiale litoide che non sia finalizzato alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture esistenti, ad interventi di difesa e sistemazione idraulica e ad interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali. L'autorizzazione all'estrazione dall'alveo di materiale litoide commerciale deve essere concessa da Regione Lombardia secondo le procedure vigenti.

- m. modifiche morfologiche, ossia scavi anche temporanei, anche attraverso riporti che non siano funzionali alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture esistenti, ad interventi di difesa e sistemazione idraulica e ad interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
- n. tombinatura e/o copertura dei corsi d'acqua (art. 115 del d.Lgs. 152/2006) che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- o. deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183 comma 1 let. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), compreso i residui vegetali;
- p. qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti;
- q. posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducono la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 let. w);
- r. realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- s. l'apertura di cavi, fontanili e simili;
- t. il pascolo e la permanenza del bestiame;
- u. posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisorio;
- v. qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- w. occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- x. formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- y. qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- z. esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque.

Articolo 13. Interventi, opere, atti e fatti consentiti

Sono esclusivamente ammessi, previa concessione (se occupano aree del demanio idrico e/o loro pertinenze) e/o nulla osta idraulico (se non occupano aree del demanio idrico e rientrano all'interno della fascia di rispetto) e fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a. interventi di demolizione senza ricostruzione, come stabilito all'art. 13bis let. a);
- b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c. interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con quanto stabilito all'art. 13bis let. b), c), d);
- d. interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490 e s.m.i. (abrogato dall'art. 184, comma 1, decimo trattino, D.Lgs n. 42 del 2004),

- nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, nei limiti previsti dalle precedenti lettere b) e c);
- e. innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, in una fascia esterna alla fascia di 4 metri dal corso d'acqua;
 - f. opere di fruibilità pubblica quali percorsi ciclopedonali, manufatti per garantire la pubblica incolumità (staccionate, parapetti, ecc.), ad una distanza non inferiore a 4 metri dal corso d'acqua. Le recinzioni e i parapetti devono essere facilmente amovibili per permettere l'accesso all'alveo;
 - g. sistemazione aree in fascia di rispetto ossia di parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia;
 - h. posa di cartelli di indicazione bi-facciali e mono-facciali, fino a 1 mq;
 - i. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a "maglia sciolta" con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie. Nell'ambito di lotti interclusi sia verso monte, sia verso valle, è possibile posizionare recinzioni amovibili in allineamento all'esistente, mantenendo un libero accesso all'alveo per ciascuna proprietà, da una distanza non inferiore a 4 metri dal corso d'acqua;
 - j. esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
 - k. ampliamento o ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l. piantagione di qualunque sorta di alberi, arbusti e siepi che non renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;
 - m. taglio piante e rimozione di vegetazione morta (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi);
 - n. sfalcio erba per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare. Per estensione superiore a 1 ettaro le aree sono soggette a concessione;
 - o. taglio piante ed arbusti con estensione fino a 1 ettaro. Il nulla osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Per estensione superiore a 1 ettaro le aree sono soggette a concessione. I titolari di nulla osta per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita, asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nulla osta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite sito: SITaB accessibile all'indirizzo www.denunciataglioboschi.it;
 - p. piantumazione di specie vegetali inserita in progetti di rinaturalizzazione del corso d'acqua;
 - q. interventi di riqualificazione ambientale e realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto consentito in merito alle tombinature, agli attraversamenti, alle opere ed infrastrutture longitudinali, alle opere di scarico e di regolazione e/o derivazione delle acque superficiali;
 - r. tombinatura e/o copertura dei corsi d'acqua che sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
 - s. restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature e/o coperture esistenti.
 - t. realizzazione e manutenzione di opere di sistemazione idraulica, ossia opere di regimazione (soglie, briglie, pannelli, rampe, casse di espansione, ecc.) e opere di difesa (argini, scogliere, gabbionate, rivestimenti di sponda, muri spondali, terre rinforzate, ecc.) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non

- riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo. La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del r.d. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente;
- u. interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua. Per quelli realizzati da parte di Enti Pubblici si applica quanto alla lettera precedente;
 - v. sistemazione terreni in fascia di rispetto ossia consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi;
 - w. posizionamento longitudinalmente all'alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, solo in caso di estrema necessità ed entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 865/1971, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non si riduca la sezione del corso d'acqua;
 - x. realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di attraversamenti aerei quali ponti e viadotti, passerelle pedonali e ciclabili e relativi rilevati di accesso. Dovrà essere garantito, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo, un franco minimo tra la quota di massima piena di progetto per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni e la quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinematica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 metri; la quota dell'intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua;
 - y. realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida, ossia acquedotti, fognature, metanodotti, ecc., purché siano ancorati nella sezione di monte di manufatti esistenti correlati alla viabilità e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua;
 - z. realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di attraversamenti aerei di servizi a rete a cavo flessibile, ossia linee elettriche, telefoniche, dati, ecc., purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile sia almeno 5 metri o 8 metri nel caso di linee elettriche ad alta tensione;
 - aa. realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo. I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato;
 - bb. realizzazione di attraversamenti in alveo solo nel caso della viabilità, ossia guadi e/o passi, selciati;
 - cc. realizzazione attraversamenti pedonali di limitata rilevanza, che non ostacolino il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili). Non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità idraulica competente;
 - dd. formazione di piste di salita o discesa per l'accesso all'alveo, ai guadi e ai passi;
 - ee. realizzazione, ristrutturazione e manutenzione delle opere di derivazione di acque superficiali, sia temporanee che permanenti e delle opere connesse al loro esercizio;
 - ff. scarico di acque meteoriche di edifici privati residenziali;
 - gg. scarico di acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale;

- hh. realizzazione in alveo di quelle opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.);
- ii. realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde;
- jj. variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale. Si applicano le norme e le procedure previste dall'Ufficio del Demanio per la demanializzazione dei nuovi tracciati e la sdemanializzazione dei vecchi;
- kk. attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali, ecc.;
- ll. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- mm. Installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter, l.r. 12/2005 e s.m.i.) secondo quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5 – distanze di rispetto);
- nn. la costruzione di nuove chiaviche di scolo;

Articolo 13bis. Opere e occupazioni esistenti

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, è disciplinato (come stabilito all'art. 11 della l.r. n. 4/2016) l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'art. 10 del presente regolamento.

- a. per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti all'art. 10 delle presenti norme, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, che siano prive di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto, il comune può avvalersi delle procedure di cui all'art. 52 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
- b. per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti all'art. 10 delle presenti norme, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione delle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.
- c. per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti all'art. 10 delle presenti norme, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
- d. per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti all'art. 10 delle presenti norme, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, senza

aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'Amministrazione comunale ed è redatto secondo i criteri di cui all'art. 57, comma 2 della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 14. Proprietari frontisti

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del r.d. 523/1904 sono consentite *“le opere eseguite dai proprietari per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1 del r.d. 523/1904 *“...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

TITOLO V INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, precedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati, sul reticolo di competenza, dall'amministrazione comunale, o su sua prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli ambiti e delle infrastrutture dalle piene e/o altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Articolo 15. Interventi ammissibili in casi particolari

Sono ammessi, quando il caso, i seguenti atti, fatti od opere che ricadono anche parzialmente entro l'alveo, sulle sponde o nella fascia di rispetto:

- attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
- atti, fatti od opere che l'Autorità Idraulica dovesse disporre al fine di migliorare od adeguare le opere autorizzate od in corso di riconoscimento o sanatoria, ad esclusione degli interventi assimilabili a nuova costruzione;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena e che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

Articolo 16. Interventi di rimozione e taglio della vegetazione

L'attività estrattiva entro le aree del demanio fluviale è vietata ai sensi dell'art. 37 della LR 14/1998; tale divieto viene esteso a tutti i corsi d'acqua e relative sponde, oltre che a tutte le fasce di rispetto, indipendentemente dalla condizione giuridica dei terreni.

Il divieto non si applica agli interventi di rimozione di materiali presenti in alveo e/o nelle fasce di rispetto, sia essi sciolti o litoidi, quando finalizzati al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua o sua rinaturalizzazione, intendendosi con ciò anche la fruizione ai sensi dell'art. 17 della LR 4/2016.

Nei casi ammessi, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la rimozione dei materiali presenti in alveo e nelle fasce di rispetto si potrà fare riferimento alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" del PAI per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico.

L'estrazione di materiali è quindi consentita nei seguenti casi:

- conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della efficienza delle opere e delle infrastrutture;
- interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;

d. asportazione manuale di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui (come stabilito dal DPCM 24 maggio 2001);

Nell'atto di assenso dovranno essere indicate le modalità per l'eventuale deposito temporaneo in loco dei materiali movimentati, se richiesto dal progetto, al fine di limitare il pericolo in caso di evento di piena.

È sempre ammesso, con semplice nulla osta, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadenti nei boschi (sono considerate "specie invadenti" le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi).

L'asportazione di tronchi, alberi od arbusti morti, anche trasportati dalla corrente è libera. Il taglio della vegetazione, la rimozione di ingombri e/o di rifiuti ostacolanti il deflusso delle acque in caso di piena, non è soggetto ad alcun provvedimento autorizzativo, ma va eseguito su disposizione Sindacale o dell'apparato tecnico del Comune.

L'autorizzazione all'estrazione dall'alveo di materiale litoide commerciale deve essere concessa da Regione Lombardia secondo le procedure vigenti.

TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Articolo 17. Generalità

Con il termine di attraversamento si considerano le opere di:

- attraversamenti aerei, ossia di linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti o viadotti (la normativa CNR-UNI 10007 definisce come ponte o viadotto un manufatto di attraversamento con luce netta complessiva superiore a 6 m), attraversamenti generici con cavi o tubazioni;
- attraversamenti in subalveo, ossia linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, e comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino (Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999).

Articolo 18. Attraversamenti correlati alla viabilità

Rientrano in questa classificazione le opere viarie di attraversamento quali ponti stradali, ponti pedonali/ciclabili, ponti ferroviari e viadotti.

Il termine generale di ponte sta ad indicare la struttura costruita per attraversare un corso d'acqua, mentre il viadotto viene realizzato quando la morfologia del territorio causa difficoltà di transito e non consente alla strada di svilupparsi a terra; un viadotto viene per esempio usato per facilitare il passaggio attraverso vallate, gole montagnose, fiancate o terreni particolarmente scoscesi.

Per la progettazione degli attraversamenti (ponti e viadotti) si dovrà garantire, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc.) un franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di intradosso del ponte non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,00 metro; il valore del franco deve essere assicurato per almeno 2/3 della luce quando l'intradosso del ponte non sia rettilineo e comunque per almeno 40 metri.

Il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità del rilevato di accesso al ponte (piano viabile) deve essere non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1,00 metri.

È opportuno, soprattutto nei territori di pianura, che la quota di intradosso dell'impalcato del ponte sia superiore a quella del piano campagna circostante.

La portata di piena di progetto dovrà essere determinata considerando un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni; per infrastrutture di importanza molto modesta e/o in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate, possono essere assunti tempi di ritorno anche inferiori a 100 anni, verificando che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio sul territorio circostante.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni all'assetto morfologico dell'alveo. Le pile e le spalle devono essere poste al di fuori delle sponde incise dell'alveo; in via eccezionale la pila può interessare la sponda, purché sia integrata con opportuni accorgimenti di difesa e di rivestimento. È preferibile comunque la realizzazione di un ponte con luce unica in modo da non avere pile in alveo e da ubicare le spalle al di fuori dell'alveo stesso.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso della piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'effetto difensivo presente e non deve comportare l'insorgere di condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante. Va inoltre verificata la compatibilità dell'opera e delle eventuali sistemazioni idrauliche connesse con gli effetti indotti da possibili ostruzioni della luce ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena, ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Nel caso in cui l'inserimento o la presenza del ponte comporti la realizzazione di opere idrauliche con funzioni di sistemazione dell'alveo nel tratto interessato dall'attraversamento, il progetto deve comprendere la definizione delle opere stesse con lo stesso livello di dettaglio relativo all'opera principale.

Le fondazioni dell'opera devono in generale essere localizzate in modo che non siano soggette a fenomeni di erosione da parte del corso d'acqua; nel caso in cui tale condizione non risulti possibile deve essere valutata l'entità del fenomeno e le opere di protezione necessarie.

Articolo 18bis. Attraversamenti esistenti correlati alla viabilità

Nel caso di attraversamenti aerei esistenti, per il rinnovo della concessione, dovrà essere prodotta una verifica di compatibilità idraulica con i contenuti di cui al precedente articolo e come meglio dettagliato nella direttiva emanata dall'Autorità di bacino contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B".

Nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistente non risulta adeguata ai detti contenuti, l'amministrazione comunale, competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla osta idraulico) definisce, sulla base degli elementi derivanti dallo studio, le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Tali condizioni devono contenere:

- La definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera, rappresentati dal tempo di ritorno della portata di cui al precedente articolo.
- La programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili.

- La definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25/02/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici.
- La definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni; nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte.
- La definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena.
- L'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte.
- Il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza.
- La necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un progetto di adeguamento, contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Per i ponti di interesse storico-monumentale, soggetti a formale tutela, il progetto di adeguamento dovrà individuare i possibili interventi che consentano di migliorare la funzionalità idraulica del sistema "corso d'acqua – struttura di attraversamento", nel rispetto dei vincoli gravanti sull'opera.

Il progetto, nel caso riguardi l'adeguamento dell'opera esistente, e non la sostituzione della stessa, tratta separatamente gli interventi per il conseguimento di condizioni di sicurezza dell'opera (quali opere di protezione delle fondazioni dallo scalzamento) da quelli per il miglioramento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua e per la riduzione degli effetti di innalzamento del profilo idrico.

Articolo 19. Attraversamenti aerei di servizi a rete a cavo flessibile

Rientrano in questa classificazione le opere quali linee elettriche, tecnologiche e telefoniche.

In linea generale il cavo flessibile dovrà essere posizionato all'altezza minima dall'alveo non inferiore a 5 metri. Nel caso di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione, sarà necessario invece mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 metri.

Non è ammessa, nell'alveo, sulle sponde e nella fascia di rispetto, l'installazione di pali, pali di illuminazione, torri e tralicci per qualunque utilizzo.

Articolo 20. Attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida

Rientrano in questa classificazione le opere quali acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.

Le opere di attraversamento a rete in condotta rigida, ai fini di preservare gli aspetti paesaggistici del corso d'acqua, devono essere ancorate nella sezione di monte di manufatti esistenti correlati alla viabilità e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Articolo 21. Attraversamenti in subalveo

Rientrano in questa classificazione le opere quali linee elettriche, tecnologiche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

I manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Articolo 22. Generalità

Per opere di sistemazione idraulica si intende l'insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni d'acqua comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio.

Tali opere possono essere suddivise in:

- Opere di regimazione, ossia opere finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente. Tra le principali opere di regimazione sono comprese: soglie, briglie, pannelli, rampe, casse di espansione.
- Opere di difesa, ossia opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene. Tra le principali opere di difesa sono comprese: argini, scogliere, gabbionate, rivestimenti di sponda, muri spondali, terre rinforzate.

Articolo 23. Criteri di progettazione

Le nuove opere di sistemazione idraulica, come pure gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere esistenti, devono essere corredate, per la relativa autorizzazione, da un progetto, con dettaglio almeno di progetto definitivo, che ne dimostri l'esigenza e il corretto inserimento all'interno del tratto di alveo interessato.

Il progetto dovrà comunque contenere, oltre al dimensionamento idraulico delle opere previste (considerando una portata di deflusso non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale aumentata del 20%), la valutazione degli effetti attesi dalle stesse non solo a livello locale ma anche nei tratti di estensione adeguata a monte e a valle rispetto a quello di intervento.

Le opere di protezione e difesa, in linea generale, non dovranno:

- a. Essere realizzate a quota superiore al piano campagna;
- b. Ridurre la sezione di deflusso esistente;
- c. Deviare la corrente verso la sponda opposta;
- d. Prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo.

In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie a consentire, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.

La realizzazione di muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è tollerata unicamente all'interno del centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 866/1971 e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Nel caso di realizzazione di nuovi argini dovrà essere assicurata la possibilità di fruire delle sponde e a tal fine la pendenza delle scarpate arginali dovrà risultare, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, inferiore al 25% sul lato alveo e 20% sul lato campagna. L'eventuale rivestimento della scarpata sul lato alveo deve prevedere ove possibile l'impiego di vegetazione idonea con funzioni di protezione dai fenomeni di erosione e di miglioramento delle condizioni di stabilità.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904.

TITOLO VIII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA

La diversione, l'apertura o la chiusura di un corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore produce un formale e sostanziale automatico adeguamento sull'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica di cui al TITOLO III, mentre non produce alcuna modifica alle presenti norme.

Articolo 24. Diversione di un corso d'acqua

Per il rilascio dell'autorizzazione alla diversione di un corso d'acqua è necessario produrre uno studio idraulico ed idrogeologico a supporto del progetto, che definisca in dettaglio le modalità di esecuzione dell'intervento.

In particolare sarà necessario:

- Valutare tutte le possibili soluzioni che non comportino la necessità di tale intervento;
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, dimostrare che la diversione non è idraulicamente di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica inconfutabili;
- Certificare il corretto dimensionamento idraulico dell'intervento;
- Dimostrare che non derivi un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione;
- Dimostrare che l'opera non sia di pregiudizio per la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali e delle relative pertinenze nei tratti a monte e a valle.

Il sedime dell'alveo del nuovo tracciato dovrà essere in ogni caso inserito nel demanio fluviale.

Nel caso i fini della diversione siano di interesse privato è necessario, inoltre, ottenere l'accettazione scritta della servitù derivante dalla diversione stessa da parte dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della fascia di rispetto del nuovo corso.

Articolo 25. Chiusura di un corso d'acqua

È vietata la chiusura di qualsiasi corso d'acqua con accertata funzionalità idraulica.

Per i corsi d'acqua che, per cause naturali o per modifiche del regime idrico a seguito di interventi di sistemazione idraulica autorizzati, divenissero privi di funzionalità idraulica, l'abbandono è consentito solo a seguito di pronuncia dell'Autorità Idraulica competente.

In caso di presenza di sedime appartenente al demanio fluviale, l'abbandono può essere effettuato solo a seguito di apposito atto di sdemanializzazione.

Articolo 26. Apertura di un corso d'acqua

La formazione di nuovi corsi d'acqua è ammessa con autorizzazione da parte del Comune e fatto salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di opere di derivazione delle acque superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti perifluviali.

TITOLO IX TOMBINATURA E/O COPERTURA

Articolo 27. Generalità

Ai sensi dell'art. 115 del d.Lgs. 152/2006 è vietata la copertura ovvero tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, fatti che devono essere in ogni caso accertati dalla Pubblica Autorità competente.

Per quanto riguarda i tratti coperti esistenti, sono ammessi interventi di rifacimento e adeguamento idraulico che dovranno in ogni caso essere progettati sulla base dei criteri riportati al successivo articolo.

Articolo 28. Criteri di progettazione

Nei casi ammessi, le opere di copertura possono essere concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente competente, se progettate sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

- la sezione di deflusso netta interna deve essere determinata in base a specifiche verifiche di compatibilità idraulica e, comunque, deve avere dimensioni minime tali da permetterne un'agevole ispezionabilità;
- deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 50 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l'Autorità di Polizia idraulica lo ritiene necessario a seguito dall'analisi progettuale;
- deve essere predisposto un programma di mantenimento dell'opera che preveda, tra l'altro, la pulizia almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco.

Di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione.

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una portata di deflusso (Q_{prog}) non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale (Q_{100}), aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:
 $Q_{prog} = Q_{100} \times 1.2$.

TITOLO X DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articolo 29. Generalità

Ai sensi del D.Lgs 152/2006, gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia relativamente alla qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale. Sono esclusi da questo principio generale gli scarichi di acque meteoriche, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3 del RR 4/2006.

Al Comune compete l'autorizzazione degli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore, nonché della compatibilità del manufatto di scarico con la dinamica del corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore.

La disciplina degli scarichi è regolata tra l'altro dalla DGR 31 luglio 2017 n. X/6990 e dal RR 29 marzo 2019 n. 6.

Con DGR n. 7372 del 20 novembre 2017 è stato approvato il Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (RR n. 7 del 23 novembre 2017) così come modificato dal RR n. 8 del 19 aprile 2019.

Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle presenti norme e con le limitazioni previste dal presente titolo (compatibilità idraulica con il corso d'acqua), gli scarichi sono sempre ammessi.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzino lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione.

Nel caso di scarichi soggetti ad autorizzazione provinciale prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione provinciale può essere attuata solo se lo scarico è idraulicamente compatibile con il regime del corso d'acqua. All'autorizzazione comunale si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a. Che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua scaricata;
- b. Non siano modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- c. Non siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d. Sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione secondo i canoni che saranno allora vigenti o, comunque, quanto previsto dall'apposito Disciplinare;
- e. Permanga in capo al richiedente l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/2006, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

Articolo 30. Scarichi sul suolo

Al fine di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di acque meteoriche di dilavamento o acque oggetto di trattamento appropriato entro le aree incluse nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore.

Articolo 31. Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di controlli da parte della Provincia sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

Come stabilito dal RD 523/1904 ed in analogia dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, il soggetto incaricato del controllo da parte del Comune è autorizzato ad eseguire le ispezioni necessarie all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico ed al termine dello stesso.

Articolo 32. Scarichi non soggetti ad autorizzazione

Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune (anche integrata entro la richiesta del Permesso a costruire o altro atto assimilabile) gli scarichi provvisori della durata non superiore a 90 giorni e correlati a:

- a. Smaltimento di acque per l'aggettamento di scavi connessi ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova costruzione, purché tali scavi non siano eseguiti con tecniche che comportino una compromissione della qualità delle acque (trivellazioni con fanghi/consolidanti, infilaggi con resine, ecc.) e che lo smaltimento sia sospeso durante eventi di crisi idraulica del corpo ricettore;

- b. Smaltimento di acque durante eventi meteorici intensi ed in conseguenza di allagamenti, straripamenti od esondazioni;
- c. Convogliamento ad un corso d'acqua di sorgenti, risorgive, o comunque di acque di falda senza che siano state oggetto di utilizzo, anche indiretto.

A tali scarichi non si applicano i canoni.

Articolo 33. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

Articolo 34. Calcolo delle portate convogliate allo scarico

Ad esclusione dei casi riportati in articolo 32, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la determinazione della quantità complessiva di acqua smaltita attraverso le seguenti modalità:

- a. Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e di picco. Le portate smaltite dal manufatto di scarico devono essere determinate in riferimento all'Appendice F del PTUA;
- b. Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolate successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 200 litri/giorno per abitante equivalente;
- c. Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi. Si rimanda alla metodologia stabilita dal RR 19 aprile 2019 n. 8 (modifica al regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica) per quanto riguarda la determinazione delle portate di scarico.

Articolo 35. Verifica di compatibilità dello scarico con il corso d'acqua

Ad esclusione dei casi riportati in articolo 32, all'istanza di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la verifica di compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua.

Inoltre, nel caso che la portata addotta attraverso il manufatto di scarico, determinata con le procedure stabilite dall'articolo 34, sia superiore al dieci per cento della portata del corso d'acqua in caso di piena (determinata per una piena con tempo di ritorno di 100 anni) deve anche essere verificata l'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta.

Articolo 36. Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Per la determinazione della portata di massima piena (Q_{100}) dei corpi ricettori sarà necessario fare riferimento al Database S.I.B.C.A. della Regione Lombardia e, per i bacini non classificati, agli usuali metodi di determinazione della portata massima secondo la *Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*, del PAI.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni e la portata massima defluibile (Q_{max}) riferita alla sezione più sfavorevole presente

a valle dello scarico in esame (per almeno 20 m a valle del punto di scarico o per tutto il corso d'acqua a valle del punto di immissione, qualora la portata massima scaricabile risulti maggiore del 10% rispetto alla portata di piena prevista eventualmente aumentata/ridotta da importanti immissioni/derivazioni poste a monte), si potrà considerare come portata limite di uno scarico (Q_{lim}) quella portata che sommata alla portata di massima piena del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima degfluibile.

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente 100 m lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena. I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare, occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano atte a ridurre l'apporto ai limiti compatibili.

TITOLO XI SDEMANIALIZZAZIONE

Articolo 37. Ammissibilità e verifiche

La procedura per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio fluviale sono disciplinate dall'accordo tra l'Agenzia del Demanio e Regione Lombardia e operativamente, dal Decreto 15946/2017 con il quale si sono definite le procedure per la sdemanializzazione ed eventuale successiva alienazione dei beni del demanio fluviale.

Al fine di procedere all'istanza di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio fluviale, si deve verificare preliminarmente:

- a. che le aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua siano effettivamente sottoposte al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile come conseguenza della loro appartenenza al demanio fluviale ai sensi dell'Art. 822 del Codice Civile;
- b. che non siano aree del demanio fluviale di "nuova formazione", intendendosi con ciò quelle aree invase dalle acque di piena ordinaria (cioè assoggettate al regime giuridico previsto dall'Art. 823 del Codice Civile) successivamente all'entrata in vigore della Legge 37/1994;
- c. che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano tali per modifiche del regime del corso d'acqua (regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica) non autorizzate. In caso di modifiche non autorizzate del regime del corso d'acqua, è consentita la sdemanializzazione solo a seguito di eventuale esito positivo della procedura di sanatoria o di riconoscimento della modifica;
- d. che le aree potenzialmente sdemanializzabili siano poste a quota superiore a quella di piena ordinaria del fiume (non considerando i contributi dati dell'eventuale regolazione del corso d'acqua);
- e. che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano ritenute dal Comune necessarie per:
 1. il mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 2. la manutenzione del corso d'acqua;
 3. la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali del corso d'acqua e delle relative pertinenze;
- f. che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano oggetto di usi civici od altri elementi di pubblico e/o generale interesse.

Il Comune deve attestare, anche sulla base di documentazione prodotta dal richiedente, la sussistenza di quanto riportato nel presente articolo e trasmettere il proprio parere all'Agenzia del Demanio ed all'U.T.R. A seguito di ciò, l'U.T.R. provvede ad emettere il decreto di sdemanializzazione su istanza del richiedente nel rispetto delle norme riportate al primo comma del presente articolo.

Con il decreto di sdemanializzazione, l'area entra a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e pertanto, nei modi stabiliti dalla legge, si può anche provvedere alla cessione della stessa.

Articolo 38. Sdemanializzazione tacita

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio fluviale a decorrere dalla data di validità della Legge 37/1994.

Parziale esclusione a ciò è prevista dall'Art. 941 del Codice Civile e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 37, punti a), d), e) ed f) delle presenti norme (impercettibili depositi incrementativi del fondo confinante all'alveo, indenni da soluzioni di continuità).

Tale parziale esclusione non è applicabile nel caso di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati.

Per i terreni che, all'entrata in vigore Legge 37/1994, avessero già raggiunto/superato la quota di piena ordinaria e si fossero consolidati e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 37, punti a), e) ed f) delle presenti norme, può essere richiesta la sdemanializzazione tacita nei casi stabiliti dagli articoli 941, 942 e 946 del Codice Civile secondo la loro versione pregressa con esclusione, però, del caso in cui le acque abbandonino i terreni come conseguenza di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati. La pronuncia finale di sdemanializzazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel caso che le aree abbiano raggiunto/superato la quota di piena ordinaria da almeno un ventennio, senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a riconoscere il diritto di accessione del proprietario rivierasco.

TITOLO XII RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA: DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE

Il presente titolo disciplina le modalità per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica per opere, atti o fatti che coinvolgono aree vincolate per la presenza di elementi ascritti al reticolo idrico minore.

La concessione, l'autorizzazione od il nulla osta di natura idraulica, considerati i prevalenti motivi di interesse generale e di tutela della pubblica incolumità, devono essere preventivi o contemporanei rispetto alle autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

I dimensionamenti esplicitamente previsti con la concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, al fine del mantenimento o miglioramento dell'efficienza idraulica dell'opera e della tutela della pubblica incolumità, prevalgono sugli aspetti di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

Articolo 39. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine

Per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica nelle aree del reticolo idrico minore con ruolo di confine:

- a. il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, nei casi e con i contenuti ed elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente di cui all'Articolo 49;
- b. entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni.

La medesima procedura, con esclusione delle opere di scarico, dovrà essere adottata anche nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola delle sponde del corso d'acqua. Nel caso di assenza della convenzione (tranne nei casi esplicitamente previsti dall'Articolo 49), il richiedente è tenuto a presentare medesima istanza ai due comuni con i contenuti previsti dal presente titolo solo nel caso di opere di attraversamento.

Articolo 40. Documentazione da produrre per istanze relative a quanto disciplinato dal presente regolamento

Ogni istanza relativa a quanto disciplinato dal presente regolamento dovrà essere corredata da un progetto contenente adeguata documentazione firmata e timbrata da tecnico abilitato, in particolare:

- relazione tecnica descrittiva illustrante lo stato di fatto, il progetto, l'assetto geologico e idrogeologico dei luoghi, la verifica idraulica di compatibilità per un tempo di ritorno di almeno 100 anni, area del bacino sotteso;
- corografia con l'ubicazione dell'intervento sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 o 1:5.000;
- corografia con l'ubicazione dell'intervento Data Base Topografico comunale alla scala 1:2.000 o 1:1.000;
- corografia con l'ubicazione dell'intervento sulla mappa catastale;
- rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100 o 1:200);
- planimetria di progetto a scala idonea (indicativamente 1:100 o 1:200);
- sezioni stato di fatto e di progetto a scala idonea (indicativamente 1:100 o 1:200);
- profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);
- particolari costruttivi delle opere realizzate;
- documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi.

Articolo 41. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso

Ove non esplicitamente vietato dalle presenti norme, è consentito il rinnovo di autorizzazione (quando il richiedente ha ottenuto una limitazione della validità temporale della stessa) o concessione e l'attivazione di subconcessione o subingresso. Ai fini dell'ottenimento del rinnovo o dell'attivazione, entro 90 giorni antecedenti la scadenza o la data di attivazione, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a. istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune;
- b. copia dell'autorizzazione o concessione originaria;
- c. estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d. documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area e lo stato di conservazione delle eventuali opere;
- e. eventuali integrazioni documentali necessarie alla luce di nuove disposizioni regolamentari che dovessero intervenire e, comunque, quella documentazione integrativa necessaria sia per una più chiara localizzazione dell'occupazione sia per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- f. può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento, nei casi non sia presente o non risponda ai criteri stabiliti dalle presenti norme, la documentazione che attesti la compatibilità idraulica delle opere, atti e fatti.

Il Responsabile del Procedimento può effettuare sopralluoghi al fine di valutare meglio lo stato di fatto e/o per stabilire o definire eventuali interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera che potranno essere attuati anche ai sensi della lettera b) dell'Articolo 15, oltre che definire eventuali obblighi del subconcessionario o subentrante.

Nel caso siano stabiliti o definiti interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera ma che ne modifichino sostanzialmente le caratteristiche, il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione progettuale ed a produrre, se il caso, quanto previsto al punto f) del presente Articolo.

Il rilascio od il rinnovo o subentro è vincolato all'osservanza delle condizioni riportate all'Articolo 42.

Articolo 42. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi

Il nulla osta, l'autorizzazione, la concessione o il rinnovo delle stesse è rilasciata subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza, da parte del richiedente, di una serie di condizioni riportate nell'atto di assenso e, quando previsto, nel Disciplinare (in caso di concessione od autorizzazione).

Gli elementi da riportare nell'atto di assenso o nel Disciplinare sono:

- a. dati anagrafici completi del richiedente e l'esatta collocazione catastale delle aree oggetto dell'istanza ed il loro status giuridico;
- b. la descrizione dello stato di fatto delle aree oggetto dell'istanza, la descrizione degli atti, fatti od opere assentite e le eventuali prescrizioni tecniche imprescindibili al fine della tutela della pubblica incolumità e per rendere l'opera compatibile con la condizione di pericolosità diagnosticata nel corso dell'istruttoria;
- c. sia stabilita una durata dell'atto di assenso, o da specifiche previsioni contenute nelle presenti norme.

Gli obblighi a cui il richiedente deve ottemperare sono:

- a. effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle opere e pulizia delle stesse, con cadenza periodica nonché ogniquale volta se ne presenti la necessità od il Comune ritenesse opportuno ordinare, al fine di garantire l'ottimale officiosità idraulica ed il decoro dell'ambiente fluviale;
- b. eseguire tutte le modifiche delle opere, anche a seguito del rilascio dell'atto di assenso, che il Comune dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque;
- c. la facoltà del Comune di revocare, revocare parzialmente, modificare od imporre altre condizioni nell'atto di assenso (come disciplinato dall'Articolo 37);
- d. versamento del canone annuale, nei casi previsti, determinato sulla base dell'allegato F della d.g.r. XI/5714/2021, e soggetto ad aggiornamento in base all'andamento del costo della vita determinato dall'ISTAT. Il canone a favore del Comune decorre dal 25 febbraio 2002 secondo importi e rivalutazioni stabiliti dalla normativa susseguita nel tempo. Nei casi disciplinati dall'Articolo 47, il richiedente è tenuto al pagamento degli arretrati a decorrere dal 25 febbraio 2002 o, se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera e comunque salvo termine prescrizione di 5 anni;
- e. presentazione, quando previsto e nel rispetto della LR 26/2001, a favore del Comune di una cauzione infruttifera a garanzia del pagamento del canone, di importo pari a due annualità di canone. Tale cauzione viene prestata per garantire il Comune in caso di:
 1. mancato o parziale ripristino dei luoghi a seguito, indipendentemente dal motivo ciò dipenda, di estinzione dell'atto di assenso;
 2. rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del richiedente;
 3. possibilità di eseguire quei lavori che dovessero rendersi necessari per avere il richiedente contravvenuto ai propri obblighi.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria od assicurativa. Deve però essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previsto dal c. 2 dell'art. 1944 del Codice Civile. L'obbligo della cauzione non è previsto per il nulla osta;

- f. se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto, di rimuovere le opere autorizzate o concesse al termine di validità dell'atto di assenso, indipendentemente dalla causa di estinzione dello stesso, ed a ripristinare le aree allo stato originario o comunque con caratteristiche confacenti all'ambiente fluviale;
- g. mantenere l'accessibilità alle opere e di consentire agli addetti con funzioni di polizia idraulica l'accesso alle aree, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal giorno o dall'ora al fine dell'espletamento delle attività di sorveglianza e tutela della pubblica incolumità delegate al Comune;
- h. pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Comune;
- i. impegno, senza pregiudizio dei diritti di terzi, a tenere indenne da ogni responsabilità in capo al Comune per eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti da quanto previsto dall'atto di assenso e dal suo esercizio;
- j. sottoscrizione del Disciplinare (nel caso di concessione od autorizzazione) redatto sulla base del modello allegato G alla d.g.r. XI/5714/2021, e contenente le ulteriori precisazioni/prescrizioni/obblighi precedentemente riportati o che il Responsabile del Procedimento ritenesse opportuno aggiungervi.

Articolo 43. Cause che comportano la decadenza della concessione od autorizzazione

Le cause che operano l'estinzione automatica del titolo in forza di un fatto giuridico in senso stretto sono le seguenti:

- a) la morte, qualora gli eredi non abbiano chiesto il subentro entro 180 giorni (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- b) la perdita della capacità giuridica per fallimento o interdizione (applicabile a concessione; ad autorizzazione solo nel caso non sia richiesto il subentro);
- c) il venire meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione, ovvero per cause naturali (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- d) la scadenza del termine, qualora non vi sia stata istanza di rinnovo (applicabile a concessione; ad autorizzazione sono nel caso sia prevista la scadenza).

Le cause che comportano la decadenza dell'atto ed al tempo stesso la sua risoluzione, a seguito di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa del Comune, sono:

- a) la modificazione del soggetto Concessionario senza preventivo parere del Comune di cui al punto 2, Titolo II, all. E della XI/5714/2021;
- b) la mancata realizzazione delle opere prescritte nell'atto di assenso o il mancato inizio della gestione nei termini assegnati, quando previsti (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- c) il non uso continuato durante il periodo apposito disposto nell'atto (applicabile alla concessione);
- d) il cattivo uso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- e) il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stato rilasciato l'atto di assenso (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- f) l'omesso pagamento del canone (quando previsto) nel numero di almeno 2 (due) rate (applicabile a concessione ed autorizzazione);
- g) l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'atto di assenso o imposti da leggi e regolamenti (applicabile a concessione ed autorizzazione).

Il provvedimento di decadenza è esplicitamente dichiarato dal Responsabile del Procedimento. In caso di decadenza non è previsto alcun tipo di rimborso sia per gli interventi/opere eseguiti, sia per le spese sostenute.

Le cause che comportano la revoca, a seguito di una pronuncia dichiarativa del Comune e basati su elementi discrezionali, sono correlati a specifici motivi di tutela della pubblica incolumità, per tutela di più vasti interessi

pubblici o per altre ragioni di pubblico interesse. Le stesse ragioni si applicano anche ai casi di modifica delle opere od imposizione di altre o diverse condizioni per l'esercizio dell'atto di assenso. La revoca è applicabile a concessione ed autorizzazione.

Con la revoca parziale, si concede la possibilità di continuare il rapporto con un'adeguata riduzione del canone e degli eventuali ulteriori obblighi, quando questo è previsto, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di area, pertinenza o funzionalità revocata.

Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda risulti incompatibile con una precedentemente rilasciata per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.

La revoca è dichiarata dal responsabile del Procedimento; non dà diritto ad alcun indennizzo, salve le previsioni di legge per gli eventuali miglioramenti ambientali costituiti.

La rinuncia da parte del titolare dell'atto di assenso, deve essere espressa e prevedere un atto indirizzato al Comune. La rinuncia è applicabile a concessione ed autorizzazione. Il rinunciatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti nell'atto di assenso in caso di estinzione dello stesso, compreso eseguire tutti gli interventi necessari per ripristino delle aree (se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto a seguito della rinuncia), nonché a pagare l'intera annualità del canone (quando previsto) relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.

Articolo 44. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione

Per le istanze di concessione di particolare importanza per entità o per scopo, ma che non coinvolgono opere, atti o fatti non altrimenti localizzabili, sulla base di preventive ed autonome considerazioni del Responsabile del Procedimento, può essere disposta la pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo del Comune.

La pubblicazione deve contenere una breve descrizione di quanto presente nell'istanza di concessione, nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione, l'indicazione del giorno d'inizio e di fine della pubblicazione, e l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto al Comune, entro un termine indicato, eventuali opposizioni e reclami, nonché eventuali domande concorrenti.

La durata della pubblicazione è di 15 giorni e di almeno pari durata è il periodo successivo utile per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni. Eventuali opposizioni/domande concorrenti seguiranno le stesse previsioni di pubblicazione.

Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area del demanio fluviale è scelta, a cura del Responsabile del Procedimento e con l'eventuale collaborazione di apposita commissione comunale, l'istanza che offra maggiori garanzie in ordine all'uso economico richiesto e all'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione; il tutto procedendo al vaglio delle qualità del soggetto richiedente, dello stato del bene e degli interessi di ordine generale sullo stesso insistente.

TITOLO XIII NORME SPECIALI E TRANSITORIE

Articolo 45. Permesso a costruire per manufatti afferenti il reticolo idrico

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, i manufatti di attraversamento, difesa, regimazione, regolazione, derivazione e scarico o, comunque, opere di natura idraulica, possono essere autorizzati sotto il profilo urbanistico – edilizio indipendentemente dalle previsioni del PGT e dello studio geologico. Tali manufatti dovranno però essere realizzati, subordinatamente all'ottimale efficienza ed efficacia idraulica, nel rispetto delle caratteristiche paesistico – ambientali dell'ambiente fluviale adottando, per quanto possibile, le tecniche di intervento riportate al TITOLI VI, VII, VIII IX e X.

Considerato che il Comune è l'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, a discrezione del Responsabile del Procedimento e per alcune “opere minori”, tale titolo abilitativo può essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica, quando quest'ultimo aspetto assume natura prevalente.

Al fine del conglobamento all'interno dell'atto autorizzativo di natura idraulica del titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia, nell'istanza deve essere esplicitata tale richiesta e deve essere allegata adeguata documentazione progettuale a firma di un professionista abilitato per quest'ultimo aspetto.

Le “opere minori” per le quali il provvedimento di natura idraulica assume natura prevalente, sono le seguenti:

- opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (argini, briglie, pennelli, ecc.) quando realizzati da proprietari, o possessori a qualsiasi titolo, finitimi del corso d'acqua;
- opere di attraversamento in subalveo (servizi a rete, sifoni, ecc.), con esclusione della viabilità carrabile o ciclopeditonale, ed in alveo (guadi, selciati, ecc.);
- opere per lo scarico nei corsi d'acqua con la connessa rete di collettamento e delle eventuali opere collaterali, incluse quelle per la laminazione delle portate;
- opere per la derivazione di acque superficiali, quando destinate a scopi domestici;
- opere di regolazione od utilizzo irriguo/colatura dei corsi d'acqua quando queste non sporgono, con le strutture fisse, oltre un metro e mezzo dal livello di piena ordinaria;
- qualsiasi utilizzo, incluso lo sfalcio erba od il taglio piante, di aree dei corsi d'acqua o fasce di rispetto che non comporti opere o modifiche permanenti dello stato dei luoghi;
- piantumazioni, a scopo di difesa idraulica, od interventi localizzati di ricostituzione degli equilibri dell'ecosistema dei corsi d'acqua alterati dall'azione antropica;
- interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, nei casi previsti dall'Articolo 16 o relativi a modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei) correlati ad interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua;
- occupazione di breve durata per attività varie (per esempio manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.);
- diversione dei corsi d'acqua.

Nei casi non esplicitamente riconducibili a quanto sopra, il titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia per la realizzazione delle opere non potrà essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica ma dovrà essere conseguito con separato iter amministrativo, oppure conseguito attraverso la conferenza dei servizi prevista dall'Art. 14 della L. 241/1990.

Permane comunque la necessità, per le aree vincolate, del conseguimento di specifiche autorizzazioni di natura paesistico – ambientale od autorizzazioni di enti superiori, quando dovute.

Articolo 46. Rilascio postumo degli atti autorizzativi (sanatoria)

Ferme restando le sanzioni civili e penali previste dal RD 523/1904, è ammessa la possibilità del rilascio postumo della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, a carattere sanante di regime (non eccezionale e temporaneo), anche ad integrazione di titoli abilitativi insufficienti senza prevedersi la necessità di rinnovare gli stessi (ad esclusione di quelle parti che si rendessero necessarie al fine di consentire l'adeguamento delle opere per la tutela della pubblica incolumità e di pubblici interessi coinvolti).

Le valutazioni tecnico – amministrative sugli aspetti di natura idraulica che devono essere effettuate con la procedura in sanatoria, sono le medesime del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo di cui al TITOLO XII.

La sanatoria dal punto di vista idraulico, oltre alle specifiche verifiche previste per gli atti, opere o fatti assentibili, deve prevedere l'accertamento della natura *"solo formale e non sostanziale dell'abuso"*, dell'inesistenza di danno e della mancanza della antigiuridicità sostanziale del fatto (accertamento di conformità).

L'accertamento di conformità deve verificare che, nel momento in cui gli atti, opere o fatti siano stati compiuti, o nel momento della domanda di sanatoria, gli stessi atti, opere o fatti potessero essere o possano essere assentiti attraverso un atto di concessione/autorizzazione o nulla osta.

In considerazione della rilevanza della sanatoria sulla sfera degli interessi pubblici coinvolti e della necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità, l'eventuale assenso in sanatoria può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico – costruttivi modificativi delle eventuali opere già realizzate e/o di misure e cautele che il soggetto è tenuto ad adottare, pena il diniego della sanatoria e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

L'eventuale assenso in sanatoria di natura idraulica non congloba o coincide con l'eventuale assenso sotto altri profili giuridici (paesistico – ambientale, urbanistico – edilizio, ecc.).

Fatto salvo l'accertamento di natura solo formale e non sostanziale dell'abuso conseguito mediante atto sottoscritto dal richiedente, la procedura di sanatoria segue il medesimo iter previsto per il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo e disciplinate al TITOLO XII ed all'accettazione di quanto previsto dall'Articolo 42.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque sanata ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica anche attraverso apposita garanzia assicurativa (a discrezione del Responsabile del Procedimento) in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali (entro al massimo di cinque anni).

Articolo 47. Riconoscimento delle opere esistenti e legittime

Lungo i corsi d'acqua ora facenti parte del reticolo idrico minore ma non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al RD 1775/1933, le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del DPR 238/1999 sono considerate legittime sotto il profilo di natura idraulico. Negli altri casi, a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 2248/1865, tutte le opere realizzate lungo corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui alla Legge 26446/1884, come ripresa dal RD 1775/1933, devono essere dotate di apposito atto di assenso della pubblica autorità, acquisito anche attraverso quanto previsto dall'Articolo 46.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa e nel contempo salvaguardare sia i pubblici interessi coinvolti sia la tutela della pubblica incolumità attraverso azioni di controllo e verifica, le opere realizzate anche in ossequio alla legislazione previgente ed esistenti lungo i corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, dovranno essere dotate di apposito atto di riconoscimento e verifica di non pregiudizio della pubblica incolumità.

Il riconoscimento delle opere presenti lungo il corso d'acqua e, anche solo parzialmente, entro le fasce di rispetto, comporta da parte del Comune il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta idraulico.

La procedura per il riconoscimento delle opere esistenti, la cui durata del procedimento non può essere superiore a 60 giorni, comporta:

- a) la redazione di un'apposita istanza da parte del proprietario o possessore a qualsiasi titolo dell'opera o dell'occupazione, anche a seguito di un censimento;
- b) l'esecuzione di un sopralluogo congiunto tra proprietario o possessore dell'opera ed UTC o suo delegato, al fine di verificare lo stato di conservazione, evidenziare se sulla base delle osservazioni in loco vi siano elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, individuare eventuali necessità di adeguamento;

- c) la sottoscrizione, da parte del proprietario o possessore, di apposito Disciplinare, nel quale sono riportati gli obblighi delle parti (la sottoscrizione del Disciplinare non è dovuta nel caso di nulla osta) e comunque l'accettazione degli obblighi previsti dall'Articolo 42;
- d) il pagamento dei canoni eventualmente dovuti a decorrere dal 25 febbraio 2002 o al massimo con una retroattività di 5 anni, quando ne ricorrano i presupposti. Se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera;
- e) il versamento delle eventuali garanzie finanziarie stabilite dal Disciplinare;
- f) l'emissione del decreto/determina di autorizzazione o concessione o nulla osta.

In relazione a quanto emerso dal sopralluogo di cui al punto b), può essere richiesta al proprietario o possessore idonea documentazione a carattere idrologico – idraulico che individui eventuali elementi di pregiudizio della pubblica incolumità ed eventuali necessità di adeguamento. Tale documentazione tecnica è obbligatoria, ai sensi dell'Art. 19 e dell'Art. 21 delle NdA del PAI, per gli attraversamenti aerei sia in condotta rigida sia viabilistici (di qualsiasi tipo), oltre che per le opere di tombinatura.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica incolumità, l'opera potrà essere comunque riconosciuta ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali.

Le opere o le occupazioni che non potranno essere oggetto di riconoscimento sono:

- a) le recinzioni, fisse od amovibili, che si sviluppino entro l'alveo tranne quelle che si sviluppino entro il centro edificato o in aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- b) le coltivazioni di alberi ed arbusti e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua o che si sviluppino entro il corso d'acqua;
- c) qualsiasi alterazione morfologica (sterri o riporti) in alveo o sulle sponde che impedisca o renda difficoltoso il deflusso delle acque;
- d) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti che si sviluppino entro l'alveo o sulle sponde e nelle fasce di rispetto;
- e) i cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione ubicati entro l'alveo o sulle sponde;
- f) le opere per lo smaltimento delle acque sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ubicate entro l'alveo o sulle sponde, fatto salvo quanto ivi previsto;
- g) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone entro l'alveo o sulle sponde.

Per gli edifici esistenti ricadenti entro l'alveo, sulle sponde e nelle fasce di rispetto, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto dall'Articolo 13bis e correlati.

Il proprietario o possessore a qualsiasi titolo delle opere è tenuto a presentare l'istanza di cui al presente articolo entro un anno dall'approvazione delle presenti norme.

Articolo 48. Revisione delle fasce afferenti al reticolo idrico minore

Variazioni alle presenti norme, nonché dell'ampiezza e tipologia delle fasce, potrà avvenire esclusivamente a seguito del parere vincolante della Regione Lombardia (UTR di Monza) e si attua con le medesime procedure stabilite dalla normativa vigente alla data della revisione.

Non si considera revisione delle fasce la riproduzione delle stesse su una cartografia successiva e/o più dettagliata, purché sia mantenuta la tipologia, dimensione ed unitarietà delle fasce di rispetto approvate, nonché variazioni planimetriche legate a spostamenti dell'andamento dei corsi d'acqua e dei relativi vincoli, per

cause naturali e/o artificiali. Copia del nuovo elaborato dovrà essere comunque trasmessa alla sede competente della Regione Lombardia.

Articolo 49. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale, sono stipulate apposite convenzioni con i comuni limitrofi ed approvate in sede di Consiglio Comunale. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO XII, tali convenzioni:

1. disciplinano le procedure amministrative, i tempi massimi per il rilascio od il diniego di concessioni, autorizzazioni o nulla osta, e le modalità di presentazione dei depositi cauzionali;
2. individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta;
3. fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla Regione Lombardia per le opere di attraversamento o comunque collocate lungo i corsi d'acqua;
4. individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i Comuni interessati, anche in avvicendamento) per il rilascio degli atti autorizzativi o per l'indizione dell'eventuale conferenza dei servizi ai sensi degli Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni, ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.

Nel caso di opere ricadenti su una sola delle sponde, l'Amministrazione competente è individuata, in ogni caso, nel Comune sul quale ricadono le opere.

Articolo 50. Sanzioni

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza al presente regolamento e delle norme contenute nel RD 523/1904, è punita ai sensi degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 dell'Allegato F alla Legge 2248/1865.

Indipendentemente dalla previsione di cui al comma precedente o dalla denuncia dell'autorità giudiziaria, in caso di accertato immediato e grave pregiudizio per la pubblica incolumità, l'ente competente ordina al trasgressore di compiere entro congruo termine, od immediatamente (se richiesto dall'urgenza), quanto necessario per ridurre le cose allo stato primitivo e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio, previa diffida all'eventuale proprietario o possessore a qualsiasi titolo. Si procede altresì d'ufficio nei casi di somma urgenza, quando risulti necessario per la tutela della pubblica incolumità e/o nel caso che il trasgressore non sia conosciuto, salvo procedere, anche in un secondo tempo, agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Nel caso di scarichi di acque meteoriche si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 133, c. 1, del d.lgs. 152/2006. Sono comunque salvi, di fatto e di diritto, gli interventi previsti dagli articoli 34 e 35 del DPR 380/2001, e dagli articoli 31, 32 e 33 della Legge 47/1985.

Nei casi di trasgressione dei divieti riportati nel presente regolamento e coincidenti per contenuti e finalità in quanto previsto dal RD 523/1904 e dal RD 1775/1933, fatto salvo che ciò non costituisca più grave reato, si applica anche quanto previsto dall'Art. 219 del RD 1775/1933.

TITOLO XVI NORME CONSEGUENTI AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Articolo 51. Generalità

In comune di Lentate sul Seveso sono vigenti le Fasce Fluviali del torrente Seveso come da Decreto del Segretario Generale n. 484 del 30 dicembre 2020 di approvazione della *“Variante di aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po: torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano”*.

FASCIA A: delimitata tenendo conto sia del criterio idraulico (porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente) che di quello morfologico (insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena).

FASCIA B: la delimitazione della Fascia B sottende l’assunzione di uno specifico progetto di assetto idraulico, morfologico e ambientale del corso d’acqua rivolto a mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica insieme alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. La delimitazione della Fascia B rappresenta l’involuppo delle:

- Aree allagabili per la piena di riferimento con Tempo di Ritorno di 100 anni aggiornata nell’ambito della stesura della Variante al PAI;
- Aree della regione fluviale che, ancorché non allagabili per la piena di riferimento, rivestono un importante ruolo o in relazione agli aspetti morfologici, paesaggistici, naturalistici ed ambientali o in quanto funzionali al recupero della capacità di espansione e laminazione delle piene;
- Aree appartenenti al demanio fluviale.

Sono state escluse dalla Fascia B, introducendo il limite di progetto tra la Fascia B e C, quelle aree allagabili per la piena di riferimento e classificate a rischio R4 nelle mappe PGRA, ricomprese all’interno dei centri abitati o dei principali insediamenti residenziali o produttivi.

FASCIA C: la Fascia C è stata individuata sulla base dell’area allagabile per Tempo di Ritorno pari a 500 anni aggiornata nell’ambito della redazione della Variante PAI.

Alle Fasce Fluviali si sovrappongono le aree potenzialmente allagabili (PGRA) per tre piene di riferimento che per il Seveso corrispondono ad eventi con tempi di ritorno di 10, 100 e 500 anni. I tiranti idrici calcolati per le tre piene di riferimento sono contenuti nella Variante al PAI - nell’Allegato 3 *“relazione sull’aggiornamento delle analisi idrologiche e idrauliche del torrente Seveso a supporto della predisposizione della variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”*.

La revisione 2020 delle mappe di pericolosità e rischio, per l’ambito territoriale in questione, contiene, rispetto alle precedenti versioni/revisioni, modifiche conseguenti alla variante PAI relativa all’introduzione delle fasce fluviale lungo il torrente Seveso.

CAPO I NORME DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO – FASCE FLUVIALI

Articolo 52. Fascia di deflusso della piena (Fascia A), di cui all’art. 29 delle Nda PAI

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in goleni, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa,

previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Articolo 53. Fascia di esondazione (Fascia B), di cui all'art. 30 delle NdA PAI

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono

soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. *Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*

Articolo 54. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), di cui all'art. 31 delle NdA PAI

1. *Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.*
2. *I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.*
3. *In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.*
4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*

Articolo 55. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di cui all'art. 38 delle NdA PAI

1. *Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.*

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Articolo 56. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile, di cui all'art. 38bis delle NdA PAI

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Articolo 57. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi, di cui all'art. 38ter delle NdA PAI

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Provincie, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente

comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Articolo 58. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica, di cui all'art. 39 delle NdA PAI

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera, si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 comma 1 lett. a), b), c) del d.p.r. 380/01 e s.m.i.), senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
 - a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Articolo 59. Compatibilità delle attività estrattive, di cui all'art. 41 delle Nda PAI

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. *Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.*
4. *I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.*
5. *In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.*
6. *Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.*
7. *Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.*

CAPO II NORME DERIVANTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Articolo 60. Disposizioni relative al Reticolo di Pianura e di fondovalle (RP) in territori GIA' interessati nella pianificazione di bacino vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali

1. Per il Seveso, alle perimetrazioni di fasce fluviali vigenti si sovrappongono le perimetrazioni di aree allagabili di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Le aree allagabili non sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un'integrazione della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di riferimento considerate.
2. Essendo entrambe le perimetrazioni in vigore, in caso di sovrapposizione è applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva, ossia:
 - a) *Nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;*
 - b) *Nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del PAI;*
 - c) *Nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle N.d.A. del PAI.*

Articolo 61. Disposizioni inerenti l'informazione relativa alla pericolosità e rischio

1. *I Comuni provvedono a inserire nelle certificazioni di cui all'art. 5 comma 2 lettera d) del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, anche le classificazioni di pericolosità e di rischio derivanti dagli aggiornamenti al PAI prodotti dal PGRA nonché delle presenti disposizioni normative.*

2. In analogia con quanto previsto all'art. 18, comma 7 delle N.d.A. del PAI, i soggetti attuatori di interventi sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai fattori di pericolosità idraulica e idrogeologica segnalati nelle certificazioni di cui sopra.
3. I comuni istituiscono un registro degli atti liberatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dai comuni stessi. La Regione si riserva la possibilità di chiedere copia di tale registro.

Articolo 62. Disposizioni inerenti gli accorgimenti edilizi da adottare per mitigazione del rischio

1. Possibili accorgimenti edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione, al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento (p.to 3.5 dell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011).

a) Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture

- Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al limite della piena di riferimento;
- Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
- Realizzare gli impianti elettrici con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento anche in caso di allagamento;
- Gli impianti seminterrati ed interrati derivanti da modifiche di quelli già esistenti dovranno essere costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di persone (bagni, cucine, ecc.); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali permanenti di sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale. I locali interrati e seminterrati non possono essere adibiti a magazzini o depositi di sostanze pericolose.
- Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
- Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
- Favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo.

b) Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni

- opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione; qualora il calcolo idraulico non consenta di differenziare il valore della velocità nelle diverse porzioni della sezione, il grafico viene letto in funzione della velocità media nella sezione. Si intende che le condizioni idrauliche così definite si mantengano invariate su tutto il tronco a cavallo della sezione;
- opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;
- fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi.

c) Misure per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di esondazione

- uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;
- vie di evacuazione situate sopra il livello della piena di riferimento.

- d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrostatiche.
- i. Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.
2. Possibili accorgimenti edilizi che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione, al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento riferiti specificatamente ai piani interrati e seminterrati
- a) Pareti permeabili, pavimenti e solette realizzati a tenuta d'acqua;
- b) Presenza di scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell'edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani;
- c) Impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la congruità del funzionamento anche in caso di allagamento;
- d) Aperture con sistemi di chiusura a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
- e) Rampe di accesso provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di paratie, ecc.) per impedire l'ingresso dell'acqua;
- f) Sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.

TITOLO XVII CONSIDERAZIONE FINALE

Il presente documento "Elaborato Normativo" costituisce, con la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici, parte integrante del DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA del Comune di Lentate sul Seveso.

Il documento Elaborato Normativo, redatto conformemente ai contenuti della D.G.R. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024, costituisce norma di riferimento per la gestione del Reticolo Idrico Minore, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno dell'alveo, sulle sponde e delle relative fasce di rispetto.

Il Documento di Polizia Idraulica, trattandosi di atto predisposto in recepimento di norme sovraordinate, è da considerarsi a tutti gli effetti atto prevalente rispetto agli altri atti del PGT; in tal senso è obbligatorio, in fase di redazione dello strumento urbanistico o di sua variante, recepirne i contenuti tanto nel Documento di Piano che nel Piano delle Regole.

Gaggiano (MI), aprile 2025

Per geoSferA

Dott. Geol. Ferruccio
Tomasi

Dott. Geol. Andrea
Strini

